

BILANCIO

Il fair value negativo dei derivati trova spazio tra i fondi del passivo

di Alessandro Bonuzzi

La novità principale in merito alla **rappresentazione in bilancio dei fondi rischi e oneri** si riassume nella previsione di una **specifica voce** destinata alla rilevazione del **fair value negativo degli strumenti finanziari derivati**.

È quanto emerge dalla bozza dell'**Oic 31** – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto - pubblicata per la consultazione nella giornata di ieri dall'**Organismo italiano di contabilità**, che procede spedito all'**aggiornamento** dei principi contabili nazionali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

Il documento recepisce la nuova composizione della **macroclasse B - Fondi per rischi e oneri** del passivo dello stato patrimoniale. Le voci ivi contenute sono le seguenti:

1. (fondi) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili (B1);
2. (fondi) per imposte, anche differite (B2);
3. **(fondi) di strumenti finanziari derivati passivi (B3);**
4. altri (fondi) (B4).

In particolare, la **voce B3 accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione**. Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione, il documento rinvia direttamente all'Oic **“Strumenti finanziari derivati”**, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione in data **12 aprile 2016**.

Con riferimento alle **micro-imprese**, occorre ricordare che la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile non trova applicazione. Tuttavia, in presenza di strumenti finanziari derivati non di copertura, ove ne ricorrono le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'Oic 31, la micro-impresa è comunque tenuta a rilevare un fondo rischi ed oneri. In questi casi, il documento in esame prevede che nella relativa valutazione la società può fare riferimento alle **linee guida** per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'Oic **“Strumenti finanziari derivati”**.

Altra novità è rappresentata dalla naturale eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla **sezione straordinaria**.

Occorre, poi, evidenziare la previsione dell'**Appendice A**, parte integrante del principio contabile, nella quale sono state inserite le disposizioni relative al trattamento di alcune fattispecie esemplificative di fondi rischi e oneri. Sul punto si veda la seguente tabella.

"Macro" categoria	Fattispecie
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per indennità suppletiva di clientela Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Fondi per rischi	Fondi rischi per cause in corso Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi Fondi rischi per garanzie prestate Fondo rischi su crediti ceduti
Fondi per oneri	Fondi per garanzia prodotti Fondi manutenzione ciclica Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto Fondo per copertura perdite di società partecipate Fondi per operazioni e concorsi a premio Fondi per resi di prodotti Fondi recupero ambientale Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali Fondi per contratti onerosi

Un ulteriore intervento di revisione del principio contabile riguarda l'**incorporazione** di alcune tipologie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come, ad esempio, i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell'Oic 13.

Parimenti a quanto prevede la precedente versione dell'Oic 31, anche secondo la nuova bozza i fondi per rischi e oneri non devono essere oggetto di **attualizzazione**. Ciò in quanto il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto la disciplina dell'attualizzazione espressamente per i debiti, mentre non è stata apportata analoga modifica al trattamento contabile dei fondi.

Tuttavia, su questo tema, poiché il processo di stima dei fondi può ricoprendere il concetto di attualizzazione, il documento chiede espressamente "**il punto di vista dei partecipanti alla**

consultazione in ordine alla necessità di un'espressa regola contabile al riguardo”.

Infine, si rileva come le società, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, possano scegliere di applicare il nuovo Oic 31 **prospettivamente**.